



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

Prot.n. 845

Barzana, 30.01.2018

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE CON PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, L.R N. 1/2007, ART. 97 L.R. N. 12/2005 E ART. 5 D.P.R. N. 447/1998 E SS.MM.II., PRESENTATO DAL SIG. ERBA GIANIOSEP LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA "ERBA S.p.A.", PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE PER ESPANSIONE ATTIVITA' ESISTENTE IN VIA CA' FITTAVOLI SUL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAP. 2700-2704-647 DEL FG. 9 NEL COMUNE DI BARZANA.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

Premesso che:

-Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07/09/2017 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del Suap in oggetto ed in particolare:

- a. L'Autorità Proponente, il soggetto privato proponente l'intervento edilizio, Sig. Erba Gianiosep titolare delle ditte Immobiliare Mauro S.r.l. e Erba S.p.A. , aventi sede in via G. Botti n.11 a Palazzago (Bg).
- b. L'Autorità Competente per la VAS, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Barzana, nella persona del Dr. Vincenzo De Filippis;
- c. l'Autorità Procedente, il Responsabile del Procedimento del P/P, nella persona del Tecnico comunale incaricato Arch. Mirko Roncelli;
- d. i soggetti competenti in materia ambientale:
 - 1) ARPA –Dipartimento di Bergamo-;
 - 2) ATS Provincia di Bergamo;
 - 3) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- e. gli enti territoriali interessati:
 - 1) Regione Lombardia
 - 2) Provincia Bergamo



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

- 3) il Comune di Almenno San Bartolomeo;
- 4) il Comune di Brembate di Sopra;
- 5) il Comune di Palazzago
- 6) il Comune di Mapello;
- f. il pubblico, i cittadini di Barzana, le associazioni, le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- g. il pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente; le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure.

-In data 05.10.2017, con prot.n.5359, è stata data pubblicità del deposito e messa a disposizione del Rapporto Preliminare mediante apposito Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Barzana, nonché sul sito web SIVAS di regione Lombardia.

-Con nota prot.n.6088 del 03.11.2017 è stata inviata a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati la Convocazione della Conferenza dei Servizi di Verifica indetta per il giorno 05.12.2017 alle ore 15,00.

-In data 05.12.2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi di Verifica, di cui si allega il Verbale.

Considerato:

-Il "Rapporto Ambientale" redatto per la Verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Sportello Unico Attività Produttive in variante al PGT vigente finalizzata alla realizzazione di Piazzale per il ricovero e la movimentazione di automezzi per il completamento e la valorizzazione della attività esistente in via Sorte a Barzana (Bg), comprensivo degli allegati tecnici progettuali, è stato oggetto di esame nella Conferenza di Verifica, da cui si deduce che gli interventi previsti e la loro attuazione non producono significativi effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, applicando e rispettando le indicazioni e le prescrizioni espressi nella Conferenza stessa;

-Il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché le risultanze della Conferenza di Verifica;

-l'impegno del soggetto promotore al rispetto delle prescrizioni e indicazioni tutte impartite dagli Enti e dai Soggetti partecipanti alle procedure;



COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

1. di **ESCLUDERE** lo Sportello Unico Attività Produttive per immobili ad uso artigianale posti in via Cà Fittavoli a Barzana (Bg) dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS.
2. di stabilire che le condizioni, considerazioni e prescrizioni contenute nei Pareri pervenuti e/o rilasciati in sede di Conferenza dovranno essere rispettate in sede di esecuzione degli interventi previsti.
3. Di provvedere alla divulgazione del presente decreto per mezzo di pubblicazione sul Sito web istituzionale del Comune di Barzana e della Regione Lombardia (SIVAS).

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

dott. Vincenzo De Filippis



L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS

Arch. Mirko Roncelli



CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA nell'ambito dello Sportello Unico Attività Produttive del PROGETTO SUAP COMPORTANTE LA VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, L.R N. 1/2007, ART. 97 L.R. N. 12/2005 E ART. 5 D.P.R. N. 447/1998 E SS.MM.II., PRESENTATO DAL SIG. ERBA GIANIOSEP LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA "ERBA S.p.A.", PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE PER ESPANSIONE ATTIVITA' ESISTENTE IN VIA CA' FITTAVOLI SUL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAP. 2700-2704-647 DEL FG. 9

CONFERENZA DI ESCLUSIONE VAS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Mediante pubblico Avviso in data 02.11.2017, prot.n.6074, è stata convocata per il **giorno 05 dicembre 2017 alle ore 15,00** la conferenza di Verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della pratica di Sportello Unico Attività Produttive per il progetto comportante la variazione dello strumento urbanistico presentato dal Sig. ERBA GIANIOSEP Legale Rappresentante della Soc. ERBA S.P.A. per la realizzazione di nuove strutture per espansione della attività esistente in via Cà Fittavoli nel Comune di Barzana.

All'apertura dell'Assemblea risultano presenti :

- Ing. CAPELLI ELONORA, Progettista dell'intervento e rappresentante dell'Autorità proponente;
- Arch. RONCELLI MIRKO, Tecnico comunale incaricato come Autorità Procedente, *segretario verbalizzante*;
- Geom. Cristian Mario Rota, Responsabile del Settore Tecnico e Sig. Stucchi Claudio, Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica del Comune di Brembate di Sopra;
- Sig. Merati Teodoro, Sindaco del Comune di Barzana.

Ai soggetti interessati è stata resa disponibile la documentazione riguardante la pratica in oggetto completa di tutti gli allegati, con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Barzana, nonché sul sito web SIVAS di regione Lombardia.

Interventi:

Si prende atto del percorso sin qui intrapreso dal progetto di SUAP confermando la procedura definita in sede di giunta comunale e constatando la sola trasmissione dei Pareri di seguito riportati.

- ARPA Bergamo prot.n. 6741 del 30.11.2017;
- Uff. d'Ambito Provincia di Bergamo (anticipato per la Conferenza);
- Uff. Pianificazione Provincia di Bergamo prot.n.6863 del 04.12.2017;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot.n.6856 del 04.12.2017.

Si prende atto dei pareri espressi dagli intervenuti.

Considerazioni in sede di Conferenza:

Si adeguerà il progetto edilizio al fine di ottemperare sia ai pareri che alle prescrizioni pervenuti prima della conferenza dei servizi di Variante al PGT.

Ritenuto, sulla base di tutta la documentazione agli atti e delle considerazioni da parte degli intervenuti, che l'intervento non debba essere soggetto alla verifica di assoggettabilità a VAS, si dichiara chiusa l'Assemblea.

L'Assemblea si chiude alle ore 16,30 circa.

Giovedì 05 Dicembre 2017..

f.to dai presenti

x
x
x
x

f.to IL VERBALIZZANTE
(dott Arch. Mirko Roncelli)



Mirko Roncelli

L'Autorità Competente
(Il Responsabile del Settore)
dott. Vincenzo De Filippis



Vincenzo De Filippis



Class. 6.3 Fascicolo 2017.2.43.111

Spellabile
COMUNE DI BARZANA
Ufficio tecnico
via Marconi, 9
24030 BARZANA (BG)
Email: comune@pec.comune.barzana.bg.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT del Comune di Barzana relativa all'istanza di Permesso di Costruire presentata dalla Società Erba S.p.a.. Osservazioni in merito al Rapporto preliminare.
(Rif. Vs. prot. n. 6088 del 3 novembre 2017 – ns. prot. n. 163713 del 6 novembre 2017)

Segue quanto in oggetto, si rimane a disposizione per chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento
Ing. FLAVIO GOGLIO

Responsabile del procedimento:	Ing. Flavio Goglio	tel: 035.4221.850	e-mail: lgoglio@arpalombardia.it
Referente dell'istruttoria:	Ing. Matia Guasaldi	tel: 0372.592129	e-mail: m.guasaldi@arpalombardia.it

1. Premessa

In data 06.11.2017, è pervenuta alla scrivente Agenzia nota del Comune di Barzana con la quale si convocava per il giorno 05.12.2017 la conferenza di verifica nell'ambito del processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa all'istanza di Permesso di Costruire presentata dalla Società Erba S.p.a.¹.

Seguono osservazioni in merito al Rapporto preliminare predisposto per il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, reperito dal sito web regionale SIVAS², ricordando che nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale ARPA partecipa in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi"*, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica³. Al fine di consentire una più esaustiva valutazione del Rapporto preliminare, dal sito web comunale è stata reperita ed esaminata anche la documentazione relativa all'istanza di Permesso di Costruire⁴.

2. Osservazioni in merito al Rapporto preliminare

2.1. Contenuti della variante

La variante al PGT del Comune di Barzana è conseguente all'istanza di Permesso di Costruire (PdC) presentata allo SUAP comunale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 160/2010 e dell'art. 97 della L.r. 12/2005 dalla Società Erba S.p.a. con la finalità di perseguire l'ampliamento di un'attività esistente (attività di produzione di minuterie metalliche e di torni plurimandrino meccanici e a controllo numerico), ubicata nella zona produttiva di via Cà Fittavoli. L'istanza di PdC prevede, nello specifico, la realizzazione di un nuovo edificio, da adibirsi a officina meccanica per lavorazioni a freddo con tornitura di minuterie metalliche, in corrispondenza di un comparto collocato a nord-est dell'insediamento esistente⁵.

Il comparto di variante risulta classificato come 'Ambito per le attività agricole' dallo strumento urbanistico vigente. Al fine di dar corso agli interventi di progetto, la variante ne persegue la riclassificazione nell'ambito 'Tessuti insediativi prevalentemente produttivi confermati e/o di completamento'.

2.2. Valutazione degli effetti sull'ambiente attesi dalla variante

Visti i contenuti della variante, disaminate le valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare e la documentazione relativa all'istanza di PdC, si ritiene di poter condividere le conclusioni del Rapporto preliminare, osservando come la variante non appaia tale da prefigurare effetti significativi sull'ambiente meritori di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS. Si osserva comunque quanto segue in merito ad alcune tematiche specifiche.

1 Cfr. avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.09.2017.

2 Cfr. <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>.

3 Cfr. d.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale' e sue s.m.i.

4 Cfr. <http://www.comune.barzana.bg.it/allegati/suap-erba-spa-e-immobiliar-mauro>

5 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo 5 2 e Istanza di PdC – All. A 'Relazione tecnica'.

Suolo

La variante è finalizzata all'ampliamento di un'attività produttiva esistente in corrispondenza di aree classificate a uso agricolo dal PGT vigente. Essa, pertanto, appare ricadere nel campo di applicazione della L.r. 31/2014 'Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato'. Si segnala che la Legge regionale, nella fase transitoria tuttora in corso, dispone limitazioni al consumo di suolo per le previsioni di trasformazione che interessano "terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali"⁶, ma, come confermato dalla recente L.r. 16/2017 'Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31', ammette la possibilità di "approvare [...] le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti, nonché le varianti di cui all'articolo 97 della L.r. 12/2005", precisando che "il consumo di suolo generato (da queste) varianti [...] concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo"⁷.

Non avendo rinvenuto elementi conoscitivi in merito all'interno della documentazione complessivamente messa a disposizione, si sottolinea l'importanza di evidenziare la coerenza della variante rispetto alle disposizioni definite dalla L.r. 31/2014 e agli indirizzi applicativi esplicitati dal Comunicato regionale n. 50 del 25 marzo 2015 'Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»', che, in particolare, precisano come gli "ampliamenti di attività economiche già esistenti" debbano rispettare, quali presupposti, che "l'area interessata dall'ampliamento sia limitrofa all'insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la necessità dell'ampliamento, nonché motivata la necessità di consumo del suolo". Al riguardo si ritiene che la necessità del consumo di suolo indotto dalla variante dovrebbe essere adeguatamente motivata rispetto alla presenza, nelle aree contigue al comparto di variante, dell'ambito di trasformazione produttiva Atp1 individuato dal PGT vigente: posto che alla scrivente Agenzia non è noto lo stato di attuazione dell'ambito di trasformazione, si osserva come all'interno dello stesso, che già ospita l'insediamento esistente della Società istante, avrebbe potuto più opportunamente essere collocato l'ampliamento di progetto.

Acque

Il Rapporto preliminare riporta che il progetto "prevede l'adozione di specifiche misure atte ad attuare le previsioni contenute nei Regolamenti Regionali 24 marzo 2006, n. 2-3-4; con l'utilizzo di opportuna vasca di laminazione per le acque chiare", mentre "per il trattamento delle acque dei piazzali è previsto un gruppo di trattamento e separazione, del tipo in continuo, per acque di pioggia e lavaggio provenienti da superfici scolanti scoperte, potenzialmente contaminate da oli minerali ed idrocarburi"⁸.

Osservando che dalla disamina dell'elaborato cartografico Tav. 8 'Reti tecnologiche', allegato all'istanza di PdC, non appare chiaro quale sia il recapito finale delle reti di raccolta delle acque meteoriche dilavanti i piazzali e le coperture dell'edificio di progetto, si prende atto delle modalità previste per la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche, rammentando la necessità di assicurare l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla L.r. 4/2016 'Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua' in materia di Invarianza Idraulica e Idrologica. Si ricorda, infatti, che i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dalla Legge regionale "si applicano [...] a tutti gli interventi che comportano una riduzione della

6 Cfr. L.r. 31/2014, art. 2 comma 1.

7 Cfr. L.r. 31/2014, art. 5, comma 4.

8 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo 5.6.

permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione⁹. Al riguardo si segnala che proprio in questi giorni è stato emanato il r.r. 7/2017 'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]', attuativo della L.r. 4/2016.

Si invita, inoltre, a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo (es. per l'irrigazione delle aree a verde e delle opere a verde di mitigazione ambientale) e di gestione sostenibile delle acque meteoriche, per la cui valutazione si rimanda alla lettura del documento 'Manuale di drenaggio urbano' redatto da Regione Lombardia ed ERSAF¹⁰.

Impatto acustico

In relazione a tale tematica il Rapporto preliminare riporta che "data l'esiguità dell'intervento ed al fatto che verranno attuate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni sonore" è possibile "affermare che non vi sarà un significativo peggioramento del complessivo livello del clima acustico, a maggior ragione, data l'adiacenza alla zona produttiva esistente"¹¹. Al riguardo si osserva che a sud del comparto di variante risulta presente un'edificazione, che dalla disamina di varie fonti informative¹², appare caratterizzata da una destinazione d'uso residenziale. Tuttavia, dal momento che tra gli elaborati allegati all'istanza di PdC figura una 'Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico', nella quale si dichiara la compatibilità dell'intervento di progetto con il clima acustico presente nell'area e il rispetto dei limiti normativi vigenti in materia, si prende atto delle valutazioni sviluppate dal Rapporto preliminare e di quanto dichiarato nell'autocertificazione allegata all'istanza di PdC.

Biodiversità/Reti ecologiche

Il Rapporto preliminare riporta che il comparto di variante "non è inserito, né risulta essere prossimo o contermino ad ambiti aventi specifica valenza paesistica od ambientale, non riscontrandosi in esso o nelle immediate vicinanze la presenza di preesistenze di pregio da tutelare e da valorizzare", precisando, inoltre, che "l'area boscata a nord del lotto di intervento rimarrà immutata nella propria destinazione ed estensione, che coincide con il mappale 647 [...]"¹³. Al riguardo si evidenzia che il comparto di variante risulta in realtà interessato dalle reti ecologiche regionale (RER) e provinciale: nello specifico, da 'elementi di secondo livello' individuati dalla RER, definita dalla d.g.r. 8/10962/2009 'Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi', e da 'Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione' riconosciute come 'nodi di livello provinciale' dalla rete ecologica definita nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁴. Inoltre, l'area boscata di cui al mappale 647 risulta inclusa tra i boschi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Bergamo¹⁵. In relazione a tale area boscata, della quale la variante si propone di garantire la preservazione, si osserva come la sua inclusione nel comparto di variante appaia di difficile comprensione, non risultando chiaro in che modo sia funzionale agli interventi di progetto.

In considerazione di quanto sopra rappresentato si raccomanda di tenere in debita considerazione la valenza ambientale ed ecosistemica riconosciuta al contesto nel quale è ubicato il comparto di variante;

9 Cfr. L.r. 4/2016, art. 7.

10 Cfr. <http://www.contrattidifume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/>.

11 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 4.

12 Cfr. es. segnalato come 'Tessuto residenziale sparso' dall'analisi dati DUSAF 5.0 reperibile dal sito web www.geoportale.regione.lombardia.it/

13 Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 4.

14 Cfr. PTCP vigente - Tav. ES.5.5. 'Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale'.

15 Cfr. PIF della Provincia di Bergamo - Integrazione Comune di Barzana, reperita da

<http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58¬iziaID=111963>

al riguardo, atteso che tra le misure di mitigazione individuate dal Rapporto preliminare figura la realizzazione di un *"filtro/barriera a verde arbustivo, con funzioni di mitigazione, al fine di ridurre i potenziali impatti (acustico e visivo) generati dall'intervento in previsione"* lungo il lato est del comparto¹⁶, si invita a garantire un'adeguata progettazione per tale misura di mitigazione, in quanto la sua realizzazione, a potenziamento del filare ivi già esistente, configurerebbe la formazione di un importante elemento di connessione ecologica tra i boschi individuati dal PIF lungo la Strada vicinale del Boscone a nord e a sud del comparto di variante. Ciò anche in coerenza con le indicazioni restituite dallo stesso PIF, che include le aree interposte tra i due boschi nel novero delle *"Aree di preferenziale localizzazione degli interventi compensativi [...]: rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone in aree con insufficiente coefficiente di boscosità"*¹⁷.

Per la realizzazione di tale opera di mitigazione, come indicato anche dal Rapporto preliminare¹⁸, si raccomanda il ricorso a essenze arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee al sito di intervento¹⁹.

Cremona, 27 novembre 2017

¹⁶ Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 6 e seguenti.

¹⁷ Cfr. PIF della Provincia di Bergamo – Integrazione Comune di Barzana – Tav. 17 'Elementi per la rete ecologica provinciale'.

¹⁸ Cfr. Rapporto preliminare, capitolo § 8.

¹⁹ Cfr. es. con riferimento alle disposizioni attuative della L.r. 31/2008 (d.g.r. 8/7736/2008 e d.g.r. 8/11102/2010), alla d.g.r. 6/48740/2000 sull'ingegneria naturalistica e a indicazioni contenute nel PTCP e in altri strumenti pianificatori di settore.



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 - 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613

C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it - info@pec.atobergamo.it - http://www.atobergamo.it

Prot. n. 4839

Bergamo, 4 dicembre 2017

Spett.le
Comune di Barzana
comune@pec.comune.barzana.bg.it

Spett.le
Hidrogest S.p.A
info@pec.hidrogest.it

Oggetto: Verifica di esclusione a VAS relativa alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo in variante al PGT del Comune di Barzana relativa al SUAP denominato "Erba".
Parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 50 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017.

In relazione alla nota del Comune di Barzana prot. n. 6790 del 30.11.2017 ns. prot. n. 4796 del 01.12.2017 relativa alla "Verifica di esclusione a VAS relativa alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo in variante al PGT del Comune di Barzana relativa al SUAP denominato "Erba" in qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni.

Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Preliminare (RP), relazione tecnica e alla planimetria tav. 8, la variante al PGT prevede la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di estensione catastale pari a 6.335 mq in un'area posta in via Cà Fittavoli/Arzenate in confine Sud Ovest del territorio comunale in ampliamento all'impianto già esistente.

La variante verrà realizzata in un comparto territoriale urbanizzato e a prevalente vocazione industriale non ancora servito da pubblica fognatura.

L'area interessata, compreso l'impianto produttivo già esistente, attualmente ricade all'esterno dell'agglomerato AG01603701 "Brembate" definito nell'aggiornamento del Piano d'Ambito approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 98 del 16.12.2015, come evidenziato in figura 1.

A tal proposito si ricorda che la Direttiva Agglomerati DGR 1086 del 12.12.2013 prevede l'inserimento di un'area all'interno dei confini di un agglomerato solo se in fase di attuazione. In tal caso si provvederà ad aggiornare la cartografia dell'agglomerato Brembate e ad integrare il carico organico in termini di Abitanti Equivalenti derivante dalle aree di espansione.

Il progetto prevede la realizzazione di una doppia rete di acque bianche e acque nere che si allacciano direttamente ed in modo indipendente rispetto al capannone esistente, nella rete di lottizzazione. La rete di acque meteoriche è dotata di vasca di laminazione e trattamento di disoleazione posta sotto l'area di parcheggio. La rete acque bianche di lottizzazione ha come recapito finale il corso d'acqua denominato "Rio Monte delle Rode", mentre la rete acque nere di lottizzazione recapita nel collettore consortile Hidrogest in quanto la zona è sprovvista di pubblica fognatura.

In riferimento alla nota del Gestore Hidrogest S.p.A. del 01.12.2017 ns. prot. n. 4811 del 04.12.2017, si chiede alla Ditta di presentare l'istanza di allaccio e scarico dei reflui in pubblica fognatura o di eventuale istanza AUA se soggetta ai disposti previsti dai R.R.

COMUNE DI BARZANA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006939/2017 del 06/12/2017
Cia: 6.1
TEC

Si comunica inoltre che la rete di acque bianche di lottizzazione esula dalle competenze Hidrogest pertanto lo scarico delle acque meteoriche della Ditta dovrà essere valutato dal Comune di Barzana.

Attualmente la Ditta Erba S.p.A. risulta in possesso di A.U.A. autorizzata con D.D. provinciale n. 2652 del 28.12.2016 che non riguarda lo scarico in pubblica fognatura.

Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 133, comma 2, chiunque apra o effettui scarichi in rete fognaria senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, potrebbe incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.

Per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di un' attività produttiva, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni o derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche, come quelle provenienti da vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare istanza/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità.
- c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Barzana. L'A.U.A. è valida per 15 anni;

COMUNE DI BARZANA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006939/2017 del 06/12/2017
Cla: 6.1
Firmatario: NORMA POLINI




Figura 1: In verde l'AG01603701 "Brembate" in azzurro l'ambito di Variante.

In merito si segnala inoltre:

- che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo;
- il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D. L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- che il Titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuato e realizzato l'intervento oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

L. 1 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0006939/2017 del 06/12/2017 C.a.: 6.1 Firmatario: NORMA POLINI
--



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione generale
Ufficio Pianificazione e Grandi Infrastrutture
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387288
segreteria.territorio@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it



TRASMISSIONE VIA PEC

Data: ...

Prot. N.-07.04/SG/ld/dm

Spett.le

COMUNE DI BARZANA

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS del SUAP "Erba SpA" in variante al PGT in Comune di Barzana.
Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 6088 del 03/11/2017, pervenuta al Prot. provinciale n. 63967 in data 03/11/2017, inerente l'istanza in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Dalle informazioni desumibili dal Rapporto Preliminare (RP) non è esplicitato rispetto a quale componente dello strumento urbanistico vigente viene richiesta la variante, mentre un riferimento al Piano delle Regole (PdR) appare nell'elaborato C allegato alla documentazione recante un estratto delle NTA vigenti circa gli articoli interessati al cambio di destinazione urbanistica dell'area in esame.

L'area in esame, costituita dai mappali 2700, 2704 e 647, è posta in una zona caratterizzata dalla presenza di attività industriale, in particolare confina in lato Ovest con aree a carattere produttivo che costituiscono il polo produttivo del territorio comunale ed è ubicato in una zona posta in Via Cà Fittavoli/Arzenate in confine Sud-Ovest del territorio comunale.


Secondo quanto dichiarato nella documentazione presentata, con riguardo agli aspetti urbanistici si evince quanto segue.

La richiedente Ditta ERBA SpA svolge la propria attività da diversi decenni in Palazzago e recentemente anche in Barzana, in zona adiacenza al lotto in oggetto nel quale dovrà essere introdotta un'attività, complementare alla attuale, per la realizzazione di torni plurimandrino meccanici ed a controllo numerico.

Il S.U.A.P. richiesto in variante al PGT propone la realizzazione di un nuovo capannone per ampliare il reparto produttivo esistente in Barzana, in quanto nella sede di Palazzago si è esaurita ogni possibilità di ampliamento.

L'accesso, sia carrabile che pedonale, al lotto di ampliamento in esame (in legenda figure 1,2: colore rosso) avverrà dal polo produttivo della Via Cà Fittavoli, dall'ingresso principale del capannone relativo alla limitrofa attività produttiva esistente (in legenda figure 1,2: colore verde) per non gravare sulla strada vicinale "del boscone" (Via Arzenate) che corre in confine est del mappale oggetto di intervento, la cui larghezza di carreggiata non consentirebbe il passaggio dei mezzi pesanti e degli autoarticolati.

La variante allo strumento urbanistico vigente si rende necessaria al fine di trasformare l'area in esame da agricola a produttiva; in particolare è volta alla riorganizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di un compendio attualmente ineditato, avente estensione complessiva pari a mq. 6.335,00 circa, ubicato in confine sud-ovest del territorio di Barzana, destinato dal vigente strumento urbanistico comunale quale "Ambiti per le attività agricole" (art. 51 delle NTA) da trasformare in zona denominata "Tessuti insediativi prevalentemente produttivi confermati e/o di completamento" (art. 48 delle N.T.A.).



LEGENDA

-  IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE "ERBA SPA"
-  NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO "ERBA SPA"

Figure 1,2- Estratti PGT Vigente e in Variante

La Relazione Tecnica allegata alla variante evidenzia il seguente peso insediativo:

Superficie catastale - mq: 6.335,00
Superficie territoriale - S.T. - mq: 6.316,55
Rapporto di copertura - R.C. - 60% dalla S.T.
Superficie copribile - mq: 6.316,55 x 60% = mq. 3.789,93
Superficie coperta di progetto - mq. 2.305,95
Rapporto di utilizzazione - 0,40 mq/mq della S.T.
Superficie lorda di pavimento realizzabile - mq. 6.316,55 x 0,60 mq/mq = mq. 3.789,93
Superficie lorda di pavimento prevista per l'intervento - mq. 2.715,77
altezza max. - ml. 9,50 (escluse le attrezzature tecnologiche)
Si confermano, quindi, per la necessaria variante allo strumento urbanistico vigente, gli indici sopra citati e le norme di cui all'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel Piano delle Regole.

In relazione alle modifiche proposte ed alla verifica degli impatti ambientali svolta dal RP, si ritiene opportuno osservare quanto segue.

In tema di natura, paesaggio, biodiversità, l'ambito ricade in un "Elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER)" (colore azzurro in figura 2) e riduce la fascia di verde agricolo interposta tra l'area produttiva, a ovest, e quella residenziale, a est. Inoltre ingloba una parte di area boscata posta a Nord




Figura 3 - Estratto ortofoto



Figura 4 - Estratto RER (Geoportale RI.)

Il Comune di Barzana non è interessato dalla presenza sul proprio territorio di un Sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

In tema di PLIS istituiti e riconosciuti e/o in corso di definizione, l'ambito in oggetto non ricade in alcuna area protetta appartenente a questa tipologia, in quanto il PLIS più vicino, del Monte Canto e del Bedesco, è posto a ovest del territorio comunale, nei comuni di Mapello e Ambivere, a dovuta distanza.

Con riguardo agli effetti sulle componenti ambientali generate dal SUAP in esame, il RP sostiene che la proposta di intervento risulta complessivamente compatibile e che saranno considerate tutte le misure atte ad impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente; si afferma inoltre che l'intervento non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente, in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti o che possano alterare nel tempo la situazione preesistente.

Dalla disamina degli elaborati cartografici allegati al SUAP, si evince la previsione di fasce di mitigazione lungo il perimetro e che viene mantenuta la zona boscata (mapp. 647) in lato nord del lotto (figura 3) Per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, si raccomanda il ricorso ad essenze arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee al sito di intervento.

Il cap. 4 del RP, con riferimento alle matrici "rumore" e "aria", afferma che il nuovo insediamento comporterà un incremento del traffico veicolare poco significativo per il contesto di riferimento e compatibile con la maglia viabilistica esistente. In tal senso non si rilevano significativi impatti sull'aria considerando trascurabili le emissioni generate dal traffico in quanto insistono in un contesto già urbanizzato. Sarebbe auspicabile un'esatta quantificazione del traffico indotto (n. mezzi pesanti giornalieri, n. addetti aggiuntivi) per valutare la correttezza di quanto affermato.

Nel RP non vi sono cenni circa l'impatto acustico, dovuto al ciclo di produzione, eventualmente arrecato alla vicina zona residenziale posta a est dell'area in esame; pertanto si raccomanda di porre in opera ogni misura atta a contenere la rumorosità conseguente all'attività produttiva svolta, sia all'interno che all'esterno del capannone, al fine di prevenire emissioni acustiche moleste e di eventuale conflittualità con i cittadini residenti nella zona a est dell'ambito in esame.

In merito a questo fattore si pone l'attenzione, in generale, sulla necessità di dimensionare i dispositivi di mitigazione acustica, naturali o artificiali che siano, in maniera adeguata al rumore prodotto e alla sensibilità dei possibili ricettori, intendendo che una cortina alberata non costituisce una barriera antirumore di per sé.

In tema di acque e sottoservizi, su parere del Settore *Risorse Idriche e Scarichi*, "si specifica che l'intervento previsto ricade in area esterna all'agglomerato, posta tuttavia in fregio all'agglomerato servito da pubblica fognatura.

Dalla tavole grafiche visionate è emerso che:

- le acque reflue di origine domestica saranno convogliate nella pubblica fognatura già esistente;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali saranno sottoposte a trattamento e convogliate, unitamente a quelle derivanti dalle coperture in una vasca di laminazione; da quest'ultimo manufatto le acque saranno successivamente inviate nel vicino reticolo idrico minore.

In relazione al sistema di scarico illustrato, lo scrivente Servizio non ha nulla da rilevare e si demanda all'istruttoria AUA le necessarie prescrizioni.

All'Ufficio d'Ambito, che legge per opportuna conoscenza, si fa osservare che l'area interessata è attualmente collocata in ambito posto fuori agglomerato; considerato tuttavia che il nuovo insediamento sarà allacciato alla rete fognaria già esistente nel lotto adiacente, si chiede, nell'ambito di una revisione degli agglomerati, di inserire anche tale area fra quelle urbanizzate."

Si ricorda che, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione, il Comune deve richiedere all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo (ATO) una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'ambito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, delle NTA del PTUA approvato con DGR n. 6990 del 31/07/2017.

In tema di autorizzazione unica ambientale, il Servizio A.U.A. osserva quanto segue:

- la società *Erba Spa*, in un'area adiacente allo stabilimento autorizzato con DD AUA 2652 del 28.12.2016, intende realizzare un nuovo capannone, in ampliamento a quelli esistenti, al fine di poter far fronte alla sempre maggior richiesta del mercato;
- nella "Relazione tecnica – datata luglio 2017" la Ditta precisa che nel nuovo capannone verrà svolta attività di officina meccanica per la produzione di minuterie metalliche e di produzione di torni plurimandrino e a CN;
- L'autorizzazione Unica Ambientale DD n. 2652 del 28.12.2016 ha autorizzato la ditta *Erba Spa* alle emissioni in atmosfera in deroga per le attività di:
 - "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi inferiore a 1 ton/anno, nel caso di solventi alogenati con frasi di rischio R40, 2 ton/anno in tutti gli altri casi";
 - "lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno"
- ad oggi, agli atti provinciali, non risulta alcuna istanza di modifica dell'autorizzazione unica ambientale DD 2652 del 28.12.2016 a nome della ditta *Erba Spa*.

In attesa della presentazione dell'istanza di modifica AUA, si invita il SUAP a far presente alla Ditta che con DGR n. 3827 del 14.07.2015 la Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59/2013.

Si precisa infine che l'eventuale istanza di AUA dovrà ricomprendere tutti i titoli abilitativi di pertinenza dell'AUA (indicati nell'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013) compresa, se necessaria, la comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (in materia di inquinamento acustico)."

In tema di viabilità, il Settore *Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio*, segnala che per l'ambito in argomento:

- l'intervento proposto non determina un particolare aggravio sulla viabilità provinciale;
 - non interessa fasce di rispetto di strade provinciali;
 - non comporta nuovi accessi alla viabilità provinciale limitrofa (sp175);
- e pertanto esprime parere positivo.

In tema di gestione rifiuti, il Servizio Rifiuti segnala quanto segue:

“ Nell’ambito del procedimento per la concreta realizzazione dell’intervento dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito si coglie l’occasione per evidenziare che:

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
- l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo è ora disciplinata dal Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 emanato con D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 183 del 7.8.2017, che è entrato in vigore il 22.8.2017).

Relativamente ai rifiuti derivanti dalle realizzazioni dell’intervento e dalla normale attività di cantiere (es. rifiuti da costruzione/demolizione, imballaggi, etc.), si ricorda che la loro gestione dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare:

- per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all’art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo Decreto legislativo (nonché all’art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
- gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all’art. 188;
- per il trasporto occorre fare riferimento all’art. 193.

Per quanto riguarda gli impatti che si genereranno in fase di cantiere, si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti utili a limitare la diffusione di polveri e contenere le emissioni sonore. “

Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, nello specifico con il PTCP, il compendio in esame ricade in zone classificate come segue:

- “Aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65)” sia nella Tav. E2.2 “Paesaggio e Ambiente” che nella Tav. E4 “Organizzazione del territorio e sistemi insediativi”;
- “Nodi di II livello provinciale (art. 74) - Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione” (tavola E5.5 “Rete Ecologica Provinciale”)
- mentre non è interessato da previsioni di infrastrutture per la mobilità a valenza sovralocale (Tav. E3.3).




Figura 5 – Estratto Tav. E5.5 del PTCP

Si rammenta che ai sensi del citato art. 65 delle NTA del PTCP gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere forti limitazioni all'occupazione dei suoli liberi e mantenere la continuità delle fasce e degli spazi liberi interurbani. Inoltre, pur in assenza del Piano di Settore per la rete ecologica provinciale, si richiamano i disposti del citato art. 74 delle NTA dove si dispone che "i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e inserimento ambientale, in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica".

Si richiama l'attenzione sulle essenze e piantumazioni, di tipo autoctono, da mettere a dimora per la mitigazione sia visiva che per la fonoassorbente acustica nel perimetro dell'ambito, in particolar modo lungo il lato est rivolto verso la vicina zona residenziale.

CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra, considerato che:

- le modifiche apportate comportano consumo di suolo, ma l'espansione edificatoria è posta in adiacenza a zona produttiva e quindi coerente con i disposti della L.R. 31/14, pur occupando aree agricole di pregio;
- gli impatti previsti rispetto alle altre componenti ambientali (aria, acqua, rumore, traffico...) risultano, stante quanto rilevato dal RP, prevalentemente non rilevanti;
- sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;
- si prende atto delle opere di compensazione ambientale individuate dal progetto di SUAP, ai fini della mitigazione con il territorio agricolo e antropizzato circostante.

si ritiene non necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica e quindi si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità alla VAS del SUAP in Variante al P.G.T. in oggetto.

Si fa presente che, nel caso si trattasse di Variante al Documento di Piano del PGT vigente, ai sensi dell'art.13 della LR 12/2005 s.m.i., dovrà essere attivata la procedura di Verifica di compatibilità con il PTCP.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvia Garbelli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005
e norme collegate

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Garbelli - tel. 035/387.504 – silvia.garbelli@provincia.bergamo.it
Referente dell'istruttoria: arch. Luigi D'Alessandro – tel. 035/387.524 – luigi.dalessandro@provincia.bergamo.it



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Brescia, 01.12.2017

A Comune di Barzana
Via Marconi 9
24030 Barzana (BG)
comune@pec.comune.barzana.bg.it

p.c.

Prot. n. 0019463

risposta a vs. del ...02/11/2017..... prot. ...6075.....

ns. prot. ...17871..... del03/01/2017.....

Class. 34.19.04

Fascicolo: 1.1.

Allegati

OGGETTO: Barzana (BG) – loc. Ca' Fittavoli. Verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto SUAP comportante la variazione dello strumento urbanistico per la realizzazione di nuove strutture per espansione attività esistente. Conferenza dei servizi del 9/10/2017. Parere di competenza.


In merito all'invito alla conferenza di servizi in oggetto, non potendo presenziare per impegni assunti in precedenza, si osserva che l'area oggetto delle nuove edificazione si trova nelle immediate vicinanze di un'area in cui sono stati segnalati materiali preistorici affioranti, come cartografato nelle tavole del PTCP della Provincia di Bergamo, pertanto si ritiene opportuno, in vista di un'efficace salvaguardia di possibili siti archeologici sepolti tutelati dal D.Lgs. n. 42/22.1.2004, che nelle aree interessate dal progetto vengano eseguiti accertamenti archeologici preventivi, anche al fine di prevenire rallentamenti dei lavori conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opere già iniziate. Tali indagini, dirette da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma 1 del suddetto D.Lgs., dovranno essere materialmente effettuate da ditta o professionista specializzati in ricerche archeologiche.

Si rammenta che il danneggiamento e la manomissione di strutture e stratificazioni di interesse archeologico sono perseguibili ai sensi del D.Lgs. n. 42/22.1.2004 e dell'art. 733 del C.P.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi

Il Funzionario responsabile del procedimento

Cristina Longhi



Nucleo Operativo di Brescia
Piazza Labus, 3 - 25121 BRESCIA
Tel. 030. 290196 / Fax 030. 2950833
E-mail: sabap-bs@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

